Riunione del 17 Aprile 2013

COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE
COMUNICATO UFFICIALE N 48

Sono presenti:
- Avv. Thomas Martone - Presidente
- Avv. Antonio Amato - Vice Presidente
- Avv. Antonio Mennuni - Componente -Relatore

51.12.13 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:
ARU FABIO Commissario Provinciale U.G. di Nuoro ed arbitro del Ruolo Regionale C;

Con relazione ex art. 72 Reg. Giur., la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73, comma 2, Reg. Giur., nei confronti del suddetto incolpato in relazione al seguente capo di incolpazione regolarmente contestato:

- al **Tesserato ed Arbitro del Ruolo Regionale C Sig. Aru Fabio,** per avere *"in violazione dell'art. 19 RAT inviato a mezzo e-mail una comunicazione a tutte le società della Provincia di Nuoro e a diversi tesserati, contenente affermazioni gravissime nei confronti del Comitato Regionale Sardegna e del Presidente Vincenzo Ammendola, tanto da ledere l'immagine della Federazione, violando il principio di lealtà e probità sportiva"*.

A seguito della comunicazione di avvio delle indagini da parte della Procura Federale, l'incolpato faceva pervenire le proprie deduzioni difensive, all'esito delle quali veniva formalizzato il deferimento.

La CGN, in relazione al predetto capo di incolpazione, deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione per l'udienza del 17 Aprile 2013 alla quale nessuno compariva per l'incolpato.

La Commissione Giudicante Nazionale,

- letti gli atti ed esaminati i documenti,
- presa visione delle deduzioni difensive offerte dall'incolpato,
- udita la relazione della Procura Federale nella persona dell'Avv. Guarnaschelli che, riportandosi alla relazione ex art. 72 R.G., insisteva nella richiesta di applicazione a carico dell'incolpato della sanzione della sospensione da ogni attività federale per tre mesi;

OSSERVA

Va preliminarmente evidenziato che non sussistono dubbi, né contestazioni di sorta, in ordine al contenuto della e-mail che ha portato al deferimento, alla sua autenticità ed alla riferibilità della stessa all'incolpato, nonché all'avvenuta trasmissione della medesima al lungo elenco di destinatari riportato nella stampata acquisita agli atti del procedimento.

La Commissione ritiene altresì che non sussistano dubbi sulla portata offensiva della stessa e-mail, laddove l'estensore, nel commentare una comunicazione del Presidente Regionale e rivolgendosi alle S.S. della Provincia di Nuoro e ad altri tesserati, afferma che *"personalmente la ritengo indegna, anche solo di essere pensata"* e che tale comunicazione costituisce *"dimostrazione di menefreghismo nei Vs. confronti";* laddove poi l'incolpato sostiene *"fortemente che la Pallavolo intesa come movimento sportivo, di crescita e di grandi valori, non possa essere strumentalizzata per i propri fini propagandistici ed assolutamente mai…… trattata come un'azienda a fini di lucro in cui un ramo improduttivo possa essere tagliato"* lascia chiaramente intendere di voler muovere tali gravi accuse nei confronti del Comitato regionale Sardegna e del Presidente del medesimo.

Che sia questa l'unica interpretazione ammissibile, si evince anche dalle note difensive fatte pervenire dall'incolpato il quale, lungi dal fornire altre chiavi di lettura e dal palesare la propria volontà di ritrattazione o quanto meno di mitigazione della portata offensiva delle affermazioni esternate, si limita ad illustrare le ragioni di merito che avrebbero a suo dire giustificato la propria scomposta reazione, affermando che *"la sola parte lesa di tutta la vicenda sia proprio la Pallavolo".*

Tali argomentazioni di difesa, però, non incidono in alcun modo sulla sostanza e sulla gravità dell'addebito mosso all'incolpato il quale, anzichè ledere il decoro e la reputazione del Comitato Regionale Sardegna e del suo Presidente, avrebbe potuto e dovuto servirsi dei mezzi istituzionali destinati alla tutela degli interessi contrapposti.

La condotta posta in essere, invece, integra una chiara violazione del principio di lealtà e probità sportiva sancito dall'art. 19 RAT e come tale deve essere sanzionata.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale delibera di infliggere a carico del sig. Aru Fabio la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 2 (due)

IL PRESIDENTE
Avv. Thomas Martone

Roma, 24 Aprile 2013